

L'Assessore agli Affari Generali e Finanze Renzo Mazzer, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall'ufficio Tributi, riferisce quanto segue.

Richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 marzo 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale" (IUC);

Considerato che l'art. 9c, comma 2, del sopra richiamato Regolamento per la disciplina dell'imposta Comunale IUC, per la TASI prevede che il "versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno, per quanto dovuto 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo" ;

Richiamati i commi 31 e 32 dell'articolo 14 della LR 31 dicembre 2012 n. 27 che dispongono in merito ai termini per l'adozione di provvedimenti in materia tributaria che di seguito si riporta:

31. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;*
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio.*

32. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;*
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.*

Atteso che tale norma consente l'adozione di provvedimenti in materia tributaria dopo l'approvazione del bilancio nel caso di adozione di atti dello stato che incidono sulle modalità di applicazione del tributo.

Considerato che il recentissimo emendamento 4.5000 al decreto legge n. 66/2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" approvato dalla commissione del Senato in data 5 giugno 2014 con il quale, in un coacervo di convulse anticipazioni mediatiche, introduce termini di pagamento differenziati per i comuni che non hanno ancora deliberato le aliquote TASI entro il 23 maggio 2014.

Dato atto che in recentissimi interventi su quesiti, le risposte FAQ del sito del Ministero dell'Economia e Finanze introducono continue nuove interpretazioni sulle modalità di pagamento fra l'altro, per esempio, sulla possibilità di pagamenti in quota anziché in modo solidale tali da rendere difficile una corretta applicazione del calcolo della TASI.

Preso atto che nel corso di recenti incontri avuti con l'assessore al Bilancio i rappresentanti dei CAF (Centri di assistenza Fiscale) hanno espresso l'assoluta necessità di ottenere un lasso di tempo maggiore per aggiornare i software operativi, al fine di consentire l'emissione dei modelli di pagamento della prima rata della Tasi, segnalando la impossibilità a supportare i contribuenti nei termini attualmente previsti del 16 giugno 2014.

Riscontrata comunque una profonda iniquità di trattamento dell'emendamento 4.5000 e del successivo Decreto Legge governativo fra cittadini di comuni che hanno deliberato le aliquote Tasi per tempo e i cittadini dei comuni inadempienti.

Dato atto che lo stato di liquidità delle casse comunali consente tale rinvio senza creare problemi alla liquidità dell'ente e alla sua capacità di adempiere ai termini di pagamento delle proprie obbligazioni contrattuali.

Valutato che la perdita di gettito per interessi, alle attuali condizioni di tesoreria, comporta un minore introito per una cifra non superiore a mille Euro e che tale riduzione è ampiamente compensata dalla riduzione di oneri per l'ufficio, sia nella fase di informazione che di verifica, derivati dai minori errori che si avranno nei pagamenti dei contribuenti in seguito al mese aggiuntivo per la predisposizione degli adempimenti.

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 6 giugno 2014, è stato disposto di rinviare, per i motivi indicati nell'atto stesso, la scadenza per il pagamento dell'acconto TASI dal 16 giugno 2014 al 16 luglio 2014 sottoponendo al Consiglio Comunale un apposito emendamento al regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale

Valutato necessario ed opportuno rinviare la scadenza di pagamento della prima rata della Tasi dal 16 giugno 2014 al 16 luglio 2014

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 nonché il parere del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011 dai quali emerge che la presente modifica al regolamento IUC pur discostandosi dal decreto legge governativo annunciato mediaticamente che rinvia i termini di pagamento della prima rata TASI solo per i Comuni inadempienti, non comporta alcun danno al Comune e alle sue entrate;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

1. di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), inserendo, all'art. 9c, dopo il comma 2, il comma 2bis, che così recita:

“Per l'anno 2014, la scadenza del pagamento dell'acconto TASI è fissata al 16 luglio”;

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Comune di Pordenone

Provincia di Pordenone

UO COMPLESSA TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *MODIFICA REGOLAMENTO IUC*

N. del. 2014/0203/8

PARERE DI REGOLARITA TECNICA, CONTABILE E LEGITTIMITA'

Ai sensi dell' art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime il seguente parere sulla proposta di deliberazione: la presente modifica al regolamento IUC pur discostandosi dal decreto legge governativo annunciato mediaticamente che rinvia i termini di pagamento della prima rata TASI solo per i comuni inadempienti e fissa un termine ordinatorio al 16 giugno per i comuni che hanno deliberato per tempo le aliquote tasi, non prevede esplicite sanzioni e da una istruttoria interna non comporta alcun danno al comune e alle sue entrate.

Pordenone, 10/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE –
DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI E FINANZE
DOTT. PRIMO PEROSA
